

**PROTOCOLLO TRA
IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE DOGANE DELLA REPUBBLICA
POPOLARE CINESE
IN MATERIA DI ISPEZIONE, QUARANTENA E REQUISITI SANITARI PER
L'ESPORTAZIONE DI CARNE BOVINA DALL'ITALIA ALLA CINA**

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana (di seguito denominato MH) e l'Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese (di seguito denominata GACC) hanno raggiunto la seguente intesa in materia di ispezione e quarantena e requisiti veterinari relativi alla carne bovina da esportare dalla Repubblica Italiana (di seguito denominata Italia) alla Repubblica Popolare Cinese (di seguito denominata Cina).

Articolo 1

La Direzione Generale per l'Igiene, la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione e la Direzione Generale della Salute Animale e i Farmaci Veterinari di MH sono le competenti Autorità italiane responsabili rispettivamente per la supervisione, l'ispezione e la quarantena della produzione di alimenti di origine animale e per le misure di controllo e gestione delle malattie animali, dei mangimi e dei farmaci veterinari. Le Direzioni Generali sono responsabili per il coordinamento e la supervisione delle attività per garantire la sicurezza dei prodotti esportati dall'Italia alla Cina. Tali attività sono svolte a livello locale da Funzionari Veterinari che prestano servizio presso le competenti Autorità locali. I Funzionari Veterinari sono le persone competenti per firmare il Certificato Sanitario Veterinario ufficiale deciso di comune intesa con GACC.

Articolo 2

MH fornirà a GACC le leggi e i regolamenti italiani che disciplinano la macellazione, il sezionamento, la lavorazione e l'immagazzinamento della carne bovina da esportare in Cina, i relativi programmi di ispezione e quarantena riguardanti i programmi di monitoraggio, metodi e procedure dei test di laboratorio; i timbri o i contrassegni di ispezione veterinaria per l'ammissibilità all'esportazione.

Ogni anno MH fornirà a GACC in modo appropriato le seguenti informazioni:

1. I piani e le relazioni annuali del programma nazionale di monitoraggio e controllo dei residui e il programma nazionale di monitoraggio microbiologico. Se del caso, saranno inclusi anche il programma e le relazioni sul monitoraggio delle radiazioni nucleari e di altri inquinanti ambientali.
2. Le misure preventive e di controllo contro le malattie elencate nell'Articolo 3 del presente Protocollo, tra cui, ma non esclusivamente, la posizione geografica specifica della zonizzazione, il numero di capi di bestiame all'interno della zona, i dettagli degli stabilimenti di trasformazione della carne per l'esportazione e le informazioni sulla supervisione e i controlli ufficiali.
3. Le misure o i pertinenti aggiornamenti adottati per ridurre il rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in quanto Paese riconosciuto a rischio trascurabile di BSE dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (OIE);
4. L'attuazione e la verifica del divieto di nutrire i ruminanti con farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; e,
5. La situazione riguardante le malattie epidemiche dei bovini d'interesse di entrambe le Parti.

I sistemi amministrativi italiani per la sicurezza alimentare saranno conformi ai requisiti richiesti dalla Cina. Se necessario, GACC può delegare esperti a visitare l'Italia, regolarmente od occasionalmente, per condurre un controllo in loco o un'ispezione retrospettiva. MH fornirà l'assistenza necessaria per consentire tali controlli.

MH condividerà con GACC le informazioni sulle verifiche periodiche condotte dalle autorità competenti in merito alla produzione, esportazione e alle situazioni sanitarie e di sicurezza degli stabilimenti che intendono esportare. Entrambe le Parti istituiranno un efficace meccanismo di

scambio delle informazioni per cooperare tra loro in merito alle indagini e alla gestione di problemi riscontrati; intraprendere azioni correttive e preventive per garantire che gli stabilimenti esportatori soddisfino i requisiti della Cina.

Articolo 3

MH conferma che:

1. il territorio italiano è libero da: afta epizootica, pleuropolmonite bovina contagiosa, dermatosi nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti e peste bovina; e che,
2. sono stati attuati il monitoraggio della BSE nei bovini, il piano nazionale sul controllo dei mangimi e misure di controllo sui materiali specifici a rischio (SRM) ed è stato istituito un efficace sistema di tracciabilità del bestiame secondo le raccomandazioni dell'OIE e sono state applicate adeguate misure di controllo del rischio per la BSE in quanto Paese riconosciuto dall'OIE a rischio trascurabile per la BSE.

Articolo 4

Gli animali vivi da cui deriva la carne bovina da esportare in Cina:

1. Sono nati, allevati e macellati in Italia; hanno un marchio di identificazione unico riconducibile allo stabilimento di nascita e allevamento;
2. Provengono da allevamenti che non presentano alcun rischio di BSE e dove non sono stati rilevati casi sospetti o confermati di BSE, né della loro progenie o membri della stessa coorte di nascita (non nati nella stessa mandria del caso di BSE ed entro 12 mesi dalla nascita del caso di BSE) né della stessa mandria cui stata somministrato lo stesso mangime di un caso di BSE;
3. Provengono da allevamenti in cui negli ultimi 12 mesi prima della macellazione non si sono verificati casi clinici di bluetongue, brucellosi, antrace, tubercolosi, paratubercolosi, diarrea virale bovina / malattia della mucosa, febbre Q, leucosi bovina enzootica, rinotracheite bovina infettiva / vulvovaginite pustolosa infettiva e campilobatteriosi genitale bovina;
4. Provengono da aree non soggette negli ultimi 6 mesi prima della macellazione a quarantena o restrizioni di movimento dovute ad altre malattie notificate in conformità con le normative italiane, cinesi e dell'OIE sulla salute degli animali;
5. Non sono mai stati nutriti con farina di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti;
6. Non sono stati vaccinati contro l'antrace usando un vaccino vivo nei 14 giorni precedenti la macellazione; e,
7. Hanno meno di 30 mesi d'età al momento della macellazione.

Articolo 5

Gli stabilimenti (inclusi quelli di macellazione, sezionamento, trasformazione e immagazzinamento) che intendono esportare carne bovina in Cina saranno sotto la supervisione delle competenti autorità italiane e in conformità con le pertinenti leggi e normative di Italia e Cina in materia di sanità pubblica e veterinaria.

Gli stabilimenti per l'esportazione di carne bovina in Cina saranno registrati presso GACC come previsto dalla *Legge sulla Sicurezza Alimentare della Repubblica Popolare Cinese sull'attuazione della Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla Quarantena degli Animali e delle Piante in Importazione ed Esportazione*. La carne bovina proveniente da stabilimenti non registrati presso GACC non potrà essere esportata in Cina.

Articolo 6

I Veterinari Ufficiali italiani attesteranno, attraverso il Certificato Sanitario Veterinario, che:

1. La carne bovina proviene da animali:
 - a. sono nati, allevati e macellati in Italia, hanno un marchio di identificazione unico riconducibile allo stabilimento di nascita e allevamento
 - b. ai quali non sono stati somministrati farmaci veterinari o additivi per mangimi vietati
 - c. conformi all'Articolo 4 del presente Protocollo;

in Cina

- d. sottoposti a ispezioni ante e post mortem con risultati favorevoli in conformità con le pertinenti normative italiane e i requisiti d'importazione della Cina;
- e. sani e privi di segni clinici di malattie infettive e non sono state riscontrate lesioni sulle carcasse e sulle viscere, da cui sono stati rimossi i principali linfonodi e le ghiandole;
- f. che al momento della macellazione avevano meno di 30 mesi d'età.

- 2. Durante il processo di macellazione i bovini non sono stati sottoposti a un processo di stordimento, prima della macellazione, con un dispositivo che inietta nella cavità cranica aria o gas compresso o per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
- 3. Le tonsille, ileo distale, cervello, occhi, midollo spinale, cranio, colonna vertebrale, ganglio della radice dorsale (DRG) sono stati rimossi in modo sicuro e igienico per evitare la contaminazione secondo i regolamenti dell'Unione Europea (UE) e italiani;
- 4. La carne bovina esportata in Cina è soggetta al programma nazionale di monitoraggio e controllo dei residui e il livello di residui di farmaci veterinari, pesticidi e inquinanti ambientali quali metalli pesanti, nonché altre sostanze indesiderate contenute nei prodotti, non supera i Limiti Massimi di Residui (LMR) stabiliti da UE, Cina e Italia; non dovranno essere rilevate tracce di farmaci veterinari e di additivi per mangimi vietati da entrambe le Parti;
- 5. La carne bovina esportata in Cina è soggetta al programma nazionale di monitoraggio microbiologico ed è esente da contaminazione di microrganismi patogeni come prescritto dalle leggi e dai regolamenti di Cina, UE e Italia; e,
- 6. La carne bovina sarà sana, sicura e adatta al consumo umano.

Articolo 7

- 1. Durante la fase di trasporto al macello e all'interno del macello i bovini destinati alla macellazione e all'esportazione in Cina non entreranno in contatto con:
 - a. animali di altre specie;
 - b. qualsiasi bovino vivo che non soddisfa i requisiti di cui agli Articoli 3 e 4 del presente Protocollo; o
 - c. qualsiasi bovino vivo o altre specie animali provenienti da uno stabilimento che non è registrato come prescritto dall'Articolo 5 del presente Protocollo.
- 2. Le carni bovine destinate all'esportazione in Cina non saranno lavorate insieme ai seguenti prodotti:
 - a. prodotti di altre specie animali;
 - b. prodotti di origine animale non conformi agli Articoli 3 e 4 del presente Protocollo; o
 - c. prodotti provenienti da un altro stabilimento; o
 - d. prodotti che non vanno esportati in Cina.

La carne bovina destinata all'esportazione in Cina sarà conservata nel congelatore o nel refrigeratore in un'area separata chiaramente identificata.

Articolo 8

Le esportazioni di carne bovina in Cina saranno imballate con materiali di imballaggio nuovi in conformità con le norme nazionali di sicurezza alimentare della Cina e le norme igieniche internazionali.

Le esportazioni di carne bovina in Cina riporteranno su ogni singola confezione un'etichetta apposta nella confezione interna indipendente con il nome del prodotto, Paese d'origine, numero di registrazione dello stabilimento e numero di lotto. Sulla confezione esterna sarà apposta un'etichetta in lingua cinese indicante nome del prodotto, Paese d'origine, specifiche del prodotto, luogo di origine (specificare città e provincia), numero di registrazione dello stabilimento, numero di lotto, destinazione (come destinazione sarà specificato Repubblica Popolare Cinese), data di produzione (anno / mese / giorno), data di scadenza e temperatura di conservazione. Il marchio di ispezione

sulla carne utilizzato dalle autorità italiane sarà visibile sulla confezione esterna.

Le etichette della carne bovina preconfezionata saranno conformi ai requisiti degli standard e dei regolamenti della Cina in materia di etichettatura degli alimenti preconfezionati.

Articolo 9

Durante l'immagazzinamento e il trasporto la carne bovina destinata all'esportazione dall'Italia alla Cina soddisferà le condizioni sanitarie prescritte dalla Cina e dall'Italia per garantire la protezione contro la contaminazione da microrganismi patogeni o materiale nocivo e velenoso. L'immagazzinamento e il trasporto avverranno a temperature adeguate mantenendo la temperatura interna della carne rispettivamente al di sotto di -15 gradi Celsius per la carne bovina congelata e tra 0 e 4 gradi Celsius per la carne bovina refrigerata.

Prima della spedizione, il container sarà sigillato sotto la supervisione di un Funzionario Veterinario italiano. Il numero del sigillo sarà indicato sul Certificato Sanitario Veterinario. Durante il trasporto la confezione dei prodotti non potrà essere modificata o aperta.

Articolo 10

La carne bovina refrigerata destinata all'esportazione in Cina confezionata sottovuoto o non sottovuoto (con o senza atmosfera modificata) sarà conforme agli standard di igiene sui materiali d'imballaggio prescritti da Italia e Cina. L'esportatore confermerà la durata di conservazione e la indicherà sulla confezione esterna.

La durata di conservazione della carne bovina refrigerata destinate all'esportazione in Cina, confezionata sottovuoto o non sottovuoto, non sarà superiore a 120 giorni e 14 giorni, rispettivamente.

Articolo 11

Ogni spedizione / container di carne bovina esportata dall'Italia in Cina sarà accompagnato da almeno un Certificato Sanitario Veterinario originale attestante che i prodotti sono conformi alle norme e ai regolamenti veterinari e di sanità pubblica della Cina e dell'Italia, nonché ai requisiti del presente Protocollo.

Il Certificato Sanitario Veterinario sarà in cinese, inglese e italiano. Il certificato sarà compilato in inglese. Il formato e i contenuti (dichiarazioni) del certificato saranno preventivamente decisi di comune intesa tra le Parti.

MH fornirà a GACC facsimili del contrassegno ufficiale di ispezione della carne, il Certificato Sanitario Veterinario e un elenco di veterinari autorizzati con le rispettive firme, i dettagli delle caratteristiche antifrode del Certificato Sanitario Veterinario e l'indirizzo email tramite il quale saranno forniti i dati dei certificati elettronici, se del caso. In caso di modifiche o cambiamenti relativi alle summenzionate informazioni, MH notificherà a GACC almeno un mese prima dell'inizio del periodo di applicazione di tali modifiche.

Per facilitare l'ispezione alla frontiera in Cina, MH fornirà tempestivamente i dati elettronici di ciascun Certificato Sanitario Veterinario rilasciato per la Cina attraverso canali ufficiali, se del caso. MH garantirà che i dati elettronici sono corretti e sicuri.

Articolo 12

Nel caso di focolai di malattie infettive o parassitarie dei bovini, rilevanti per il bestiame, che potrebbero eventualmente essere diffuse attraverso la carne bovina, che sono *nell'Elenco A delle malattie della Lista delle malattie da quarantena degli animali importati nella Repubblica Popolare Cinese* delle leggi e regolamenti cinesi o indicati nell'Articolo 3, punto 1 del presente Protocollo, MH interromperà immediatamente l'esportazione di carne bovina in Cina, richiederà i prodotti e i sottoprodotti con un rischio potenziale, e fornirà a GACC informazioni su come è avvenuto l'incidente e come è stato controllato.

Qualora le malattie infettive o parassitarie dei bovini, che potrebbero essere eventualmente diffuse attraverso la carne bovina, elencate all'Articolo 4, punto 3 del presente Protocollo o indicate

nell'*Elenco B delle malattie della Lista delle malattie da quarantena per gli animali importati nella Repubblica Popolare Cinese* delle leggi e dai regolamenti cinesi si dovessero verificare in Italia o si dovesse verificare un caso di significativa contaminazione degli alimenti correlata alla carne bovina che presenta gravi problemi di salute pubblica, MH interromperà immediatamente l'esportazione della carne bovina prodotta nelle zone / compartimenti interessati o nell'azienda di origine, richiamerà i prodotti e sottoprodotti a rischio potenziale, informerà GACC e fornirà un resoconto dettagliato della situazione.

Qualora dovesse essere riscontrato un nuovo caso di BSE in Italia, MH effettuerà un'indagine epidemiologica secondo le raccomandazioni del Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, bloccando temporaneamente le carni bovine derivate da bovini non conformi all'Articolo 4, punto 2 del presente Protocollo e richiamando le carni bovine esportate o in viaggio verso la Cina, avviserà immediatamente GACC e condividerà le relative informazioni in dettaglio. GACC adotterà quindi le misure appropriate in base ai risultati dell'analisi del rischio.

Al termine dell'indagine di cui sopra e fatta salva l'intenzione di riprendere le esportazioni verso la Cina, MH e GACC avvieranno consultazioni bilaterali per ripristinare gli scambi commerciali.

Articolo 13

Se la carne bovina esportata dall'Italia in Cina risulta non conforme ai requisiti stabiliti nel presente Protocollo, GACC notificherà tempestivamente a MH la restituzione, distruzione o altri metodi di smaltimento del prodotto non conforme. Sia MH che GACC cooperano per verificare le cause e intraprendere azioni correttive e rettifiche per prevenire il ripetersi della non conformità.

Articolo 14

Ai fini del presente Protocollo, per carne bovina si intende il muscolo scheletrico bovino commestibile disossato congelato o refrigerato, derivato da bovini di età inferiore ai 30 mesi al momento della macellazione, da cui dopo la macellazione e il dissanguamento sono stati rimossi il pelo (pelliccia), le viscere, testa, coda e zampe (sotto la caviglia e il polso).

La carne bovina macinata, la rifilatura, la carne a pezzetti, i ritagli, la carne separata meccanicamente e altri sottoprodotti non possono essere esportati in Cina.

Articolo 15

Il presente Protocollo acquista efficacia dalla data della firma e potrà essere modificato per iscritto di comune intesa tra le Parti.

Il presente Protocollo rimarrà valido per cinque (5) anni e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque (5) anni a meno che una delle Parti non notifichi all'altra Parte la sua intenzione di porvi fine con un preavviso di almeno sei mesi rispetto data prevista per la cessazione.

Articolo 16

Le attività previste dal presente Protocollo saranno attuate dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci ordinari della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese.

Articolo 17

Il presente Protocollo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni cinese e italiana, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 18

Ogni eventuale divergenza nell'interpretazione o attuazione del presente Protocollo sarà risolta in via amichevole attraverso consultazioni e negoziati diretti fra le Parti.

Firmato a Pechino l'8 aprile 2020 in due originali, ciascuno in lingua italiana, cinese e inglese, tutti i

testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze interpretative prevarrà il testo in Inglese.

L'Ambasciatore Luca Ferrari

Il Vice Ministro Zhang Jiwen

Per il Ministero della Salute
della Repubblica Italiana

Per l'Amministrazione Generale
delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese